

IN ROSSO BARRATO PARTI CANCELLATE

IN BLU PARTI INSERITE

III.8 bis Rilascio del permesso di costruire

Al termine dell'istruttoria tecnica, prima del rilascio del Permesso di costruire, viene inviata al richiedente e/o al procuratore speciale da lui designato, una **comunicazione** contenente le somme da pagare a titolo di contributo di costruzione, monetizzazione, oblazione, sanzione, contributo straordinario (ex art. 16 c.4 lett. d-ter del DPR 380/01...).

Il rilascio del titolo è sospeso fino all'avvenuto ~~subordinato~~ al pagamento delle somme richieste, con le modalità previste al punto VI.

La data del rilascio dell'atto, emesso dal SUE/SUAP, è la data a cui far riferimento per gli adempimenti di legge.

Il mancato pagamento nei termini indicati nella comunicazione comporta l'archiviazione della richiesta del P.di C.

VI -Diritti di segreteria, dotazioni territoriali, Contributi, sanzioni.

VI.1 Versamenti, rimborsi, riscossioni coattive, fidejussioni

1. Versamento del contributo di costruzione, delle monetizzazioni e relative rateizzazioni

~~Il versamento del contributo di costruzione e della monetizzazione per i Permessi di Costruire (PdC) deve avvenire entro l'inizio dei lavori e comunque entro un anno dall'avviso di adozione del provvedimento finale. Decorso tale termini il permesso decade di diritto.~~

Il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della monetizzazione per i Permessi di Costruire (PdC), nonché del contributo straordinario (art. 16 c.4 lett. d-ter del DPR 380/01), deve avvenire nei tempi indicati nella comunicazione di cui all'art.III.8bis

Il versamento del costo di costruzione e della monetizzazione per i Permessi di Costruire (PdC) deve avvenire entro l'inizio dei lavori e comunque entro un anno dal rilascio del titolo.

Il versamento del contributo di costruzione e della monetizzazione per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) deve avvenire prima dell'invio telematico della pratica; nel solo caso di "SCIA con inizio lavori differito", il versamento deve avvenire quando la SCIA diviene efficace, come specificato negli articoli che seguono.

Il versamento del contributo di costruzione e delle monetizzazioni relativi alle Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA) deve avvenire prima dell'invio telematico della pratica.

La rateizzazione del contributo di costruzione e della monetizzazione è ammessa per importi superiori a € 7.750,00.

La rateizzazione dovrà seguire le modalità indicate per ogni tipo di titolo.

I pagamenti dovranno essere eseguiti con le modalità indicate al seguente [LINK](#)

2. Restituzioni d'ufficio

Qualora nella fase di verifica si accerti un versamento a qualsiasi titolo superiore al dovuto, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla restituzione, tranne per importi inferiori a € 1.000,00.

Gli importi inferiori a € 1.000,00 verranno restituiti dietro specifica domanda.

Le somme minori di € 20,00 non verranno restituite ma potranno essere utilizzate per successive pratiche edilizie, attraverso un "buono di pagamento" debitamente compilato secondo le indicazioni specifiche contenute.

3. Mancato versamento

Qualora si accerti un versamento a titolo di contributo di costruzione o monetizzazione inferiore al dovuto, l'Amministrazione procede all'invio di ordinanza di pagamento con un termine di 30 giorni per il versamento decorrente dalla notifica dell'ordinanza.

Decorso inutilmente tale termine trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 20 della LR 23/2004.

[Il mancato/ritardato versamento del costo di costruzione di un PdC comporta le maggiorazioni previste dall'art. 20 della LR 23/2004 a decorrere dalla data di inizio lavori.](#)

Non si procede alla riscossione coattiva nel caso di mancato versamento di somme per importi complessivi minori di € 20,00.

4. Garanzie fidejussorie

Nel caso di rateizzazione dei pagamenti è richiesta una fidejussione a garanzia del versamento delle rate non corrisposte.

La fidejussione bancaria o assicurativa deve essere a prima richiesta e a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, a favore dell'Amministrazione comunale.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo nei modi e tempi indicati per ciascun titolo.

È possibile presentare fidejussioni per ogni singolo importo rateizzato oppure un'unica fidejussione per l'importo complessivo.

Le fidejussioni vengono svincolate parzialmente/totalmente d'ufficio alla verifica dell'avvenuto regolare pagamento.

In caso di mancato o ritardato versamento di una rata di contributo di costruzione o monetizzazione, l'Amministrazione procede ad una comunicazione di sollecito con applicazione della sanzione del 10% ex art.20 L.R. 23/2004; il nuovo termine di pagamento viene fissato a 120 giorni dalla prima scadenza della rata.

Se alla nuova scadenza il versamento non viene effettuato o viene eseguito solo parzialmente, l'Amministrazione richiede al fidejussore di ottemperare in virtù della garanzia presentata

Se il mancato pagamento è riferito alla rateizzazione di sanzione pecuniaria, non si applicano le maggiorazioni di cui all'art.20 L.R.23/2004, ma viene richiesto al fidejussore di ottemperare in virtù della garanzia presentata.

In entrambi i casi di non ottemperanza del fidejussore, si procede con la riscossione coattiva a carico dello stesso.

VI.2 Diritti di segreteria

Ai fini della determinazione dell'importo dei diritti di segreteria dovuto per PdC, SCIA e CILA (Tabella Diritti di segreteria e tariffe[LINK]) sono da computare: oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, costo di costruzione e oblazione; le monetizzazioni delle dotazioni territoriali non sono da prendere in considerazione, come da schema che segue.

Per le pratiche non onerose ma a sanatoria è sempre dovuto l'importo minimo.

1. Pratica ordinaria

$U1 + U2 + CC \geq 0,00$	Importo minimo
$0 < U1 + U2 + CC \leq 5.165,00$	Importo intermedio
$U1 + U2 + CC > 5.165,00$	Importo massimo

2. Pratica a sanatoria o parziale sanatoria

$U1 + U2 + CC \geq 0,00$	Importo minimo sempre
$U1 + U2 + CC > 00$ e $0 < U1 + U2 + CC + oblazione \leq 5.165,00$	Importo intermedio

U1 + U2 + CC >00 e U1 + U2 + CC + oblazione > 5.165,00	Importo massimo
---	-----------------

I diritti di segreteria fanno parte della documentazione essenziale per la presentazione della pratica digitale, pertanto non si procede al rimborso degli stessi nel caso di rinuncia alla pratica, né nel caso di titolo edilizio risultato non idoneo.

I diritti di segreteria sono da versare integralmente all'atto del deposito/presentazione del titolo edilizio. Nel caso di conferenza dei servizi per autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio in cui fra la documentazione essenziale siano compresi i diritti di segreteria, tali diritti dovranno essere versati con le modalità previste dai singoli Settori che esprimono parere. Di tale versamento dovrà essere allegata copia all'interno della documentazione necessaria per il parere.

3. Esenzioni

I diritti di segreteria non sono dovuti per istanze presentate da Enti Locali, Regioni e Amministrazioni dello Stato.

I diritti di segreteria non sono dovuti per le istanze aventi per oggetto opere direttamente ed esclusivamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ed al rifacimento dei portici. Si intendono compresi in questa fattispecie e pertanto esentati dal pagamento tutti depositi e le richieste inerenti l'intervento da realizzare facenti parte dell'intero processo edilizio (ad es. richieste di deroga legge 13/89, autorizzazioni paesaggistiche, titoli edilizi, CILA, pratiche sismiche, agibilità); sono invece sempre dovuti i diritti di segreteria per la formalizzazione dell'accesso agli atti.

VI.3 Versamento della quota relativa alle monetizzazioni delle dotazioni territoriali (art. 118 Rue)

Per importi complessivi (PU + DT) superiori a € 7.750,00, previa presentazione di opportune garanzie fidejussorie, è possibile rateizzare il versamento in due rate uguali senza interessi da versare come segue:

1. Permesso di Costruire

La 1a rata ~~va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ed è da versare entro l'inizio dei lavori e comunque entro un anno dall'avviso di adozione del provvedimento finale come da notifica~~ ~~i termini previsti della comunicazione~~ dell'Amministrazione che quantifica gli importi dovuti ~~per il rilascio del titolo.~~

La 2a rata è da versare entro 1 anno ~~dall'inizio dei lavori~~ dal rilascio del titolo.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo contestualmente al pagamento della prima rata.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Eventuali proroghe dell' ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d' opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SCIA ordinaria (rif. Art. 14 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare al momento del deposito telematico della SCIA.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di inoltro telematico

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004. La

fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE; l'invio telematico della pratica deve comunque contenere la scansione della stessa garanzia.

SCIA con inizio dei lavori differito per *acquisizione di richiesta* di atti di assenso (rif. Art. 15, ~~co.2~~ co.3 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA differita.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA.

SCIA con inizio dei lavori differito da parte dell'interessato (rif. Art. 15, co. 1 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

SCIA a sanatoria con lavori e SCIA differita a sanatoria con lavori

L'oblazione è da versare interamente al momento del deposito telematico delle istanze, come previsto nel paragrafo VI.10.

Per la rateizzazione delle restanti somme valgono le regole ed i tempi dettati per la SCIA come sopra riportato.

Regole valide per tutte le SCIA.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

3. Comunicazione di Inizio Lavori (CILA)

Nel caso di Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA) con interventi che ne determinano l'onerosità ai sensi della normativa vigente, per quanto attiene alla rateizzazione degli importi dovuti si rimanda in toto alla disciplina puntuale dettata per le SCIA ordinarie.

VI.4 Dotazioni territoriali: esenzioni (art. 115 comma 5 Rue)

L'esenzione di cui all'articolo 115 comma 5 è applicabile esclusivamente all'interno della Situazione Roveri nell'area compresa nel perimetro PIP Roveri [LINK]che è da considerare già dotata in modo integrale, in relazione alle dotazioni di parcheggio pubblico (PU) e di verde pubblico, realizzate con l'attuazione del piano.

VI.5 Cessione e/o monetizzazione delle dotazioni territoriali (PU e Verde) per interventi superiori a mc 7.000 e fino a mc 30.000 (art. 118 co. 1 lett. c) del Rue)

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 118 del Rue occorre richiedere, preventivamente al deposito/richiesta del titolo edilizio, al Settore Piani e Progetti Urbanistici, la possibilità di monetizzare o realizzare le dotazioni dovute.

La documentazione da allegare, oltre alla domanda su apposito modulo [LINK], dovrà contenere un elaborato in scala che rappresenti le volumetrie e le superfici dell'edificio di progetto e l'individuazione delle aree a parcheggio pubblico e a verde nelle percentuali dovute per l'uso o gli usi che si intendono insediare sul lotto di intervento. Il progetto dell'area destinata a parcheggio dovrà indicare i posti auto e i relativi spazi di manovra.

VI.6 Estensione della possibilità di monetizzazione

La possibilità di monetizzare è estesa anche agli interventi diretti autorizzati in base al previgente PRG, ma ancora in corso di attuazione e a quelli già conclusi per i quali non siano trascorsi ancora i 5 anni dal rilascio del titolo (termine stabilito nell'atto di impegno a cedere le aree e relative opere a parcheggio e verde pubblico sottoscritto dal richiedente).

La monetizzazione potrà essere autorizzata, previa verifica del mancato interesse comunale all'acquisizione, in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 118 del RUE per la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

Le aree che non verranno cedute, in quanto monetizzate, dovranno essere mantenute: con la destinazione a parcheggio a servizio degli edifici quando già destinata a parcheggio pubblico, e con la destinazione a verde privato, per la conservazione della permeabilità dei suoli e del riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, nei casi di verde pubblico.

VI.7 Contributo di costruzione (U1/U2/CC)

Il contributo di costruzione è definito dal DPR 380/01, dalla LR 15/2013, dalle DGR regionali e dalle circolari emanate dalla Regione Emilia Romagna.

Con apposita delibera del Consiglio Comunale vengono recepite tutte le modifiche/integrazioni intervenute.

Ai fini dell'applicazione del contributo di costruzione, il Comune di Bologna è individuato dalla Regione come Comune di 1° classe.

È possibile effettuare il calcolo del Contributo di Costruzione utilizzando il modello presente nell'apposita sezione all'interno della scrivania del professionista contenente tutti i parametri di riferimento di cui all'articolo 121 del Rue [LINK]

Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito di Dipartimento, alla sezione Modulistica e richiamata come documentazione obbligatoria nella piattaforma Scrivania del Professionista. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale dal progettista tecnico abilitato, il quale assume con ciò ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato.

VI.8 Versamento della quota relativa al costo di costruzione.

Per importi complessivi superiori a € 7.750,00, previa presentazione di opportune garanzie fidejussorie, è possibile rateizzare il versamento in due uguali rate senza interessi da versare come segue.

1. Permesso di Costruire

La 1a rata è da versare entro l'inizio dei lavori e comunque entro un anno ~~dall'avviso di adozione del provvedimento finale come da notifica dell'Amministrazione che quantifica gli importi dovuti dal rilascio del titolo.~~

La 2a rata è da versare alla fine dei lavori e comunque al massimo entro 3 anni dall'inizio dei lavori (efficacia del permesso di costruire come stabilito dall'art. 15 del DPR 380/2001).

~~Le rate non versate devono essere garantite~~ La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo contestualmente al pagamento della prima rata.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Nel caso di proroga dell'inizio dei lavori viene corrispondentemente prorogata la scadenza della 1a rata.

Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SCIA ordinaria (rif. Art. 14 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare al momento del deposito telematico della SCIA.

La 2a rata è da versare entro 3 anni dalla data di inoltro telematico.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE; l'invio telematico della pratica deve comunque contenere la scansione della stessa garanzia.

SCIA con inizio dei lavori differito per ~~acquisizione di richiesta~~ di atti di assenso (rif. Art. 15, ~~co.2~~ co.3 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA differita.

La 2a rata è da versare entro 3 anni dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA.

SCIA con inizio dei lavori differito da parte dell'interessato (rif. Art. 15, co. 1 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

La 2a rata è da versare entro 3 anni dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

SCIA a sanatoria con lavori e SCIA differita a sanatoria con lavori

L'oblazione è da versare interamente al momento del deposito telematico delle istanze, come previsto nel paragrafo VI.10.

Per la rateizzazione delle restanti somme valgono le regole ed i tempi dettati per la SCIA come sopra riportato.

Regole valide per tutte le SCIA.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

Nel caso di proroga dell'inizio dei lavori viene corrispondentemente prorogata la scadenza della 1

A rata.

VI.9 Versamento della quota relativa agli oneri di urbanizzazione (U1 e U2).

Per importi complessivi (U1 + U2) superiori a € 7.750,00, previa presentazione di opportune garanzie fidejussorie, è possibile rateizzare il versamento in due rate uguali senza interessi da versare come segue:

1. Permesso di Costruire

La 1a rata ~~va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ed è da versare entro l'inizio dei lavori e comunque entro un anno dall'avviso di adozione del provvedimento finale come da notifica~~ ~~i termini previsti della comunicazione~~ dell'Amministrazione che quantifica gli importi dovuti ~~per il rilascio del titolo.~~

La 2a rata è da versare entro 1 anno ~~dall'inizio dei lavori~~ dal rilascio del titolo.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo contestualmente al pagamento della prima rata.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

3. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SCIA ordinaria (rif. Art. 14 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare al momento del deposito telematico della SCIA.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di inoltro telematico

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE; l'invio telematico della pratica deve comunque contenere la scansione della stessa garanzia.

SCIA con inizio dei lavori differito per richiesta di atti di assenso (rif. Art. 15, co. 2 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA differita.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione telematica al procuratore speciale della data di efficacia della SCIA.

SCIA con inizio dei lavori differito da parte dell'interessato (rif. Art. 15, co. 1 LR 15/2013)

La 1a rata è da versare entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

La 2a rata è da versare entro 1 anno dalla data di efficacia della SCIA.

La 2a rata deve essere garantita da fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a tempo indeterminato o automaticamente rinnovabile, con massimale pari al 110% dell'importo della rata, di cui l'ulteriore 10% a garanzia della sanzione per ritardato pagamento prevista dall'art. 20 L.R. 23/2004.

La fidejussione deve sempre essere consegnata in formato cartaceo presso il SUE entro la data di efficacia dichiarata nella SCIA.

SCIA a sanatoria con lavori e SCIA differita a sanatoria con lavori

L'oblazione è da versare interamente al momento del deposito telematico delle istanze, come previsto nel paragrafo VI.10.

Per la rateizzazione delle restanti somme valgono le regole ed i tempi dettati per la SCIA come sopra riportato.

Regole valide per tutte le SCIA.

Lo svincolo della fidejussione viene effettuato mediante comunicazione scritta del Comune.

Eventuali proroghe dell'ultimazione dei lavori non incidono sui termini di pagamento.

Le varianti in corso d'opera non modificano i termini dei versamenti sopra indicati, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.

4. Comunicazione di Inizio Lavori (CILA)

Nel caso di Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA) con interventi che ne determinano l'onerosità ai sensi della normativa vigente, per quanto attiene alla rateizzazione degli importi dovuti si rimanda in toto alla disciplina puntuale dettata per le SCIA ordinarie.

VI.10 Oblazioni per titoli a sanatoria e sanzioni pecuniarie per CILA

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività onerosa in sanatoria sono subordinati al pagamento in un'unica soluzione, a titolo di oblazione, di un importo pari al contributo di costruzione raddoppiato e comunque non inferiore a un importo forfettario stabilito da Delibera Consiliare; nei soli casi di gratuità degli interventi edilizi l'importo per i titoli in sanatoria è valutato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della LR 23/2004

[LINK] con un minimo stabilito da Delibera Consiliare [LINK]

1. Versamento dell'oblazione

L'oblazione non può essere rateizzata; pertanto:

- Per i PdC è da versare interamente nei termini perentori indicati dalla comunicazione ~~di rilascio notificata dal Comune,~~ dell'Amministrazione che quantifica gli importi dovuti.
- Per le SCIA è da versare interamente alla data di inoltro telematico

2. Versamento della sanzione pecuniaria per CILA a sanatoria

La sanzione prevista per le CILA presentate durante l'esecuzione delle opere o ad opere già eseguite deve essere versata in unica soluzione alla data di inoltro telematico della CILA stessa.